



Decisione n. 7480 del 10 luglio 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai Signori

- ██████████ – Presidente
- ██████████ – Componente
- ██████████ – Componente
- ██████████ – Componente supplente
- ██████████ – Componente supplente

Relatore: Prof. Avv. ██████████

nella seduta del 1° luglio 2024, in relazione al ricorso n. 10983, presentato dal Sig. ██████████ (di seguito il “ricorrente”) nei confronti di ██████████ (di seguito “l’intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il Ricorrente rappresenta di avere investito in azioni MPS (nel periodo intercorrente dal 27/06/14 al 12/06/15), tramite l’Intermediario qui convenuto, riportando per effetto di ciò una perdita di € 27.665,35.
2. Con riferimento alla richiamata operatività, il Ricorrente contesta che né al momento dell’investimento, né successivamente l’Intermediario convenuto ha

messo a sua disposizione informazioni in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza e al rischio insito nelle Azioni e ciò anche avendo riguardo ai rischi e alle condizioni dell'emittente (con particolare riferimento all'omessa informativa dei *downgrade* disposti dalle agenzie di *rating*, delle operazioni di raggruppamento azionario, dei risultati di bilancio e delle relazioni semestrali dell'emittente), nonché al relativo conflitto di interessi. Inoltre, l'investimento contestato sarebbe avvenuto, a suo dire, nell'ambito della prestazione di un servizio di consulenza, con la conseguenza che l'Intermediario medesimo avrebbe dovuto valutarne l'adeguatezza.

3. Parte attrice fa, altresì, presente di non essere soggetto esperto in materia di investimenti, essendosi sempre affidato ai consigli e ai suggerimenti dell'Intermediario avendo, attraverso il contratto sottoscritto in data 17/02/11, attivato il servizio di consulenza in materia d'investimenti. Ebbene, dall'analisi della documentazione inerente al rapporto emerge che l'Intermediario qui convenuto ha raccolto un solo questionario Mifid, datato 17/02/2011, che presenta oltretutto la forma di modello precompilato, oltre che privo di elementi di forma idonei a comprovarne l'effettiva presa visione ed accettazione da parte del cliente e con un contenuto incompleto e d'intonazione autovalutativa.

4. A fronte delle carenze nella profilatura Mifid, l'Intermediario, dunque, avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere l'operatività controversa, oltretutto senza aver prima svolto alcuna valutazione di adeguatezza e neanche di appropriatezza, ci avrebbe avuto comunque esito negativo, stante il profilo del cliente.

5. Parte Ricorrente chiede, pertanto, conclusivamente di accertare la responsabilità dell'Intermediario per i danni arrecatigli, riconoscendo a suo favore un risarcimento di euro 31.712,35, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

6. L'Intermediario si è costituito in giudizio, evidenziando anzitutto di non aver operato alcuna sollecitazione, né svolto un servizio di natura consulenziale in ordine all'operatività di che trattasi all'investimento, essendosi limitato a comunicare, quale soggetto depositario dei titoli, sensi e per gli effetti di cui all'art. 1838 c.c., l'offerta dell'emittente derivante dalle operazioni di aumento di capitale, chiedendo istruzioni al cliente ed eseguendole in conformità;

7. Evidenzia, poi, come in conformità alla normativa di settore, egli ha fatto compilare tempo per tempo i questionari Mifid al cliente che, stante il suo profilo, non poteva non conoscere della rischiosità insita nei titoli in quanto già dal 2011 egli aveva acquistato, venduto e poi ancora riacquistato gli stessi titoli; oltretutto, lo stesso era stato cliente dell'intermediario-emittente, presso cui aveva già acquistato numerosi titoli prima di trasferirli presso l'Intermediario oggi convenuto.

8. In ogni caso, anche ad ammettere che il Ricorrente non fosse stato consapevole dei rischi al momento del primo ordine di acquisto, successivamente, ben avrebbe potuto rendersi conto della rischiosità della rischiosità dei titoli e, non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto, ben avrebbe potuto procedere al loro tempestivo disinvestimento. Il cliente, di contro, ha progressivamente aumentato la propria posizione sul titolo, causando di fatto il danno di cui oggi si duole; il che, a detta di parte resistente rappresenterebbe aspetto dirimente di ogni altro profilo valutativo, nel senso di portare a escludere la sussistenza del nesso causale tra le asserite carenze informative e comportamentali e il danno subito dal cliente.

9. Per tutto quanto esposto, l'Intermediario conclusivamente chiede di respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto.

10. Tanto Parte Ricorrente che l'Intermediario hanno prodotto repliche, entrambi per riaffermare, nella sostanza quanto già dedotto e domandato nel corso della prima fase di contraddittorio.

DIRITTO

1. La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne, come sopra rilevato, in contestato inadempimento degli obblighi informativi preventivi, di corretta profilatura del cliente, nonché degli obblighi di valutazione di adeguatezza/appropriatezza, in sede di esame di operazioni su azioni MPS; più in particolare, Parte Ricorrente fa riferimento alle operazioni di poste in essere il 27/06/14 e il 12/06/15, in sede di adesione a operazioni di aumento del capitale, e agli acquisti disposti il 29 ed il 3/10/2014, tramite la piattaforma di *trading on line* dell'intermediario convenuto.

2. Nel merito, relativamente al servizio prestato, Parte Ricorrente afferma di avere operato in regime di consulenza, richiamando il contratto quadro sottoscritto il 17/01/2011; viceversa, l'Intermediario eccepisce di non aver prestato il servizio di consulenza per nessuna delle operazioni contestate. In proposito, quel che si rileva dal contratto quadro sottoscritto il 17/01/2011 è che Parte Ricorrente aveva attivato anche il servizio di consulenza. In base al medesimo contratto, il servizio di consulenza veniva offerto in abbinamento agli altri servizi, con conseguentemente previsione che l'Intermediario compie le valutazioni di adeguatezza *“anche quando le operazioni siano richieste o disposte dal cliente stesso ed indipendentemente dal fatto che le operazioni abbiano o meno ad oggetto Prodotti Branded”*; mentre, *“nella prestazione dei servizi ... per il tramite di sistemi di trading on line o di banca telefonica ... effettua ... la valutazione di appropriatezza”*. Ebbene, non vi sono evidenze che l'Intermediario abbia quantomeno svolto la valutazione di appropriatezza in ordine alle operazioni qui contestate, pur avendo asserito che si sarebbe trattato comunque di operatività coerente con il profilo del cliente.

3. In ordine, poi, al corretto adempimento degli obblighi informativi discendenti dalla normativa di settore, secondo consolidato orientamento di questo Collegio, l'intermediario è tenuto a dimostrare *“in concreto”* di aver fornito tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi d'informazione preventiva in modo non meramente formalistico. Ebbene, nel caso in esame l'Intermediario non può dirsi aver prodotto idonee evidenze in tal senso, dal che discende la fondatezza delle doglianze di parte attrice e della domanda risarcitoria avanzata.

4. Relativamente al *quantum*, esso, in base ai principi già elaborati e applicati da quest'Arbitro con riferimento ad analoghe controversie, va calcolato quale differenza tra quanto investito e il valore dei titoli di che trattasi al momento della loro riammissione alla negoziazione su mercato regolamentato nell'ottobre 2017, allorquando l'odierno Ricorrente ben avrebbe potuto porre in essere, ex art. 1227 c.c., comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno occorso. Pertanto, il risarcimento da riconoscersi in questa sede risulta pari ad euro

31.142,45, corrispondente alla differenza tra il controvalore complessivamente investito, pari a euro 31.765,80, e il valore delle stesse azioni ad ottobre 2017 (623,35 euro), oltre rivalutazione e interessi legali.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma rivalutata di euro 37.121,80, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima. Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente